



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0451/2013

6.12.2013

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità
(COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Reinhard Bütikofer

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

| | Pagina |
|--|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... | 5 |
| ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA | 34 |
| STATEMENT BY THE COMISSION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT | 34 |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO..... | 35 |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE..... | 49 |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI..... | 55 |
| PROCEDURA..... | 63 |

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità
(COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0845),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0497/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A7-0451/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del...

che istituisce uno strumento *inteso a contribuire alla stabilità e alla pace*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato delle regioni¹

* ***Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.***

¹ ***GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.***

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,
considerando quanto segue:

¹ *Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...*

- (1) Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di sostegno diretto alla politica estera dell'Unione europea. Sostituirà il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità¹, che scade il 31 dicembre 2013.
- (2) Preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo sono tra i principali obiettivi dell'azione esterna dell'Unione **enunciati, tra l'altro**, all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (**TUE**). Le crisi e i conflitti che si verificano in paesi **e regioni** e altri fattori, quali il terrorismo, la criminalità organizzata, **la violenza di genere**, i cambiamenti climatici, le sfide alla sicurezza informatica e le minacce **per la sicurezza derivanti da** catastrofi naturali costituiscono un rischio per la stabilità e la sicurezza ■ . Per affrontare questi problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari specifici strumenti e risorse finanziari che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine.

■

- (3) **Nelle sue conclusioni del 15-16 giugno 2001 il Consiglio europeo ha approvato il programma dell'Unione** per la prevenzione dei conflitti violenti, **che evidenziava** l'impegno politico dell'Unione a porre la prevenzione dei conflitti fra i principali obiettivi delle relazioni esterne dell'Unione stessa e **riconosceva** che gli strumenti di cooperazione allo sviluppo possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo ■ . Le conclusioni del Consiglio ■ del 20 giugno 2011 hanno ribadito la validità di tale programma quale valida base **politica** per l'ulteriore azione dell'Unione ■ nel settore della prevenzione dei conflitti. **Nelle sue conclusioni del 17 novembre 2009, il Consiglio ha approvato il "concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'Unione europea"**.

■

¹ GU L 327 del 24.11.2006, pagg. 1-11.

- (4) Le conclusioni del Consiglio, *del 19 novembre 2007, sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, anch'esse del 19 novembre 2007, sulla sicurezza e lo sviluppo hanno sottolineato* che il nesso tra sviluppo e sicurezza dovrebbe informare le strategie e le politiche dell'*Unione* per contribuire alla *coerenza delle politiche per lo sviluppo a norma dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla coerenza dell'azione esterna dell'Unione in generale*. Più specificamente, il Consiglio ha concluso che i lavori futuri in materia di sicurezza e sviluppo debbano includere le implicazioni di sicurezza e sviluppo dei cambiamenti climatici, questioni ambientali e relative alla gestione delle risorse naturali nonché la migrazione.
- (5) Il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea in materia di sicurezza il 12 dicembre 2003 e *l'analisi condivisa della relazione sulla sua attuazione* l'11 dicembre 2008. *Nella comunicazione intitolata "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura", la Commissione metteva* in luce anche l'importanza della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, in particolare per contrastare minacce molteplici come la tratta degli esseri umani, il traffico di stupefacenti e il terrorismo.
- (6) *Nella comunicazione intitolata "Verso una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità: l'intervento in circostanze difficili per lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la pace", la Commissione riconosce che la cooperazione dell'Unione contribuisce in modo essenziale ad incentivare la pace e la stabilità in quanto si occupa delle manifestazioni di violenza e risale alle cause dell'insicurezza e dei conflitti violenti, obiettivi a cui dovrebbe contribuire il presente regolamento.*

- (7) *L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha approvato un approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'Unione delle risoluzioni 1325 (2000) e 1820 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, riconoscendo gli stretti legami esistenti tra le questioni della pace, della sicurezza, dello sviluppo e della parità di genere. L'Unione ha chiesto ripetutamente la piena attuazione dell'agenda riguardante le donne, la pace e la sicurezza quale figura nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la necessità di combattere la violenza contro le donne nelle situazioni di conflitto e di promuovere la partecipazione delle donne alla costruzione della pace.*
- (8) *Il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012, sollecitano l'elaborazione di orientamenti operativi per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e attuazione delle misure di assistenza per la lotta al terrorismo e sottolinea che l'eliminazione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il rispetto del giusto processo (in particolare la presunzione di innocenza, il processo equo e i diritti della difesa) sono una priorità dell'Unione nell'attuazione dei diritti umani.*
- (9) *La democrazia e i diritti umani sono in primo piano nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi e dovrebbero quindi essere considerati come principi del presente regolamento.*
- (10) La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo esortava ad integrare gli obiettivi di lotta al terrorismo nei programmi di assistenza esterna. **La** strategia antiterrorismo dell'Unione europea, adottata dal Consiglio il 30 novembre 2005, esortava ad una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le Nazioni Unite in materia di antiterrorismo. **Le** conclusioni del Consiglio **del 23 maggio 2011** sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo esortavano a rafforzare la capacità delle autorità competenti coinvolte nella lotta al terrorismo nei paesi terzi al momento della programmazione

strategica dello strumento per la stabilità *istituito dal regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio*³.

- (11) Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è stato adottato per permettere all'Unione di fornire una risposta coerente e integrata alle situazioni di crisi o al delinarsi di una crisi, per far fronte a specifiche minacce alla sicurezza di portata *mondiale e* transregionale e potenziare la preparazione alle crisi. Il presente regolamento mira a introdurre uno strumento riveduto che, giovandosi dell'esperienza maturata con **il regolamento (CE) n. 1717/2006**, garantisca maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della prevenzione dei conflitti e della risposta alle crisi, della preparazione alle crisi e della costruzione della pace, e nel far fronte alle minacce *e alle sfide* alla sicurezza**.**
- (12) Le misure adottate *a norma* del presente regolamento *dovrebbero* perseguire gli obiettivi dell'articolo 21 del *TUE* e degli articoli 208 e 212 del *TFUE*. Dette misure possono essere complementari e dovrebbero essere coerenti con le misure adottate dall'Unione ai fini degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del titolo V del *TUE* e con quelle adottate nel quadro della parte quinta del *TFUE*. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero collaborare per garantire una tale coerenza, ciascuno secondo le rispettive competenze.
- (13) *Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE") fissate nella decisione 2010/427/UE del Consiglio*⁴. *La dichiarazione dell'Alto rappresentante sulla responsabilità politica, allegata a detta decisione, ribadisce i principi di dialogo, consultazione, fornitura di informazioni e presentazione di relazioni con riguardo al Parlamento europeo.*
- (14) *La Commissione e il SEAE, a seconda dei casi, dovrebbero intrattenere uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parlamento europeo. Inoltre, ai sensi dei pertinenti accordi interistituzionali in materia, il Parlamento europeo*

³ *Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).*

⁴ *Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).*

deve avere accesso ai documenti per potere esercitare con cognizione di causa il diritto di controllo di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

(15) Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per l'azione esterna dell'Unione saranno stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio¹², il "regolamento di esecuzione comune".

I

(16) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione relative alle misure di programmazione e attuazione previste dal presente regolamento dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(17) Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento politico, e della loro incidenza sul bilancio, in linea di principio questi atti di esecuzione dovrebbero essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata.

(18) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte dell'Unione, imperativi motivi d'urgenza lo richiedano.

(19) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna, nonché la creazione di

⁵ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

¹ *Regolamento (UE, Euratom) n. .../.. del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione.*

² GU: inserire il numero, la data e gli estremi di pubblicazione del regolamento PE-CONS .../2013-2011/0412 (COD).

sinergie tra il presente strumento, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti.

- (20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri *ma*, a motivo della portata *o degli effetti* dell'azione, *possono* essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del *TUE*. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) *Dato che il regolamento (UE) n. 1717/2006 scade il 31 dicembre 2013, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.*
- (22) *Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del regolamento stesso, una dotazione finanziaria che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del ..., tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria⁷·*.*
- (23) *È opportuno allineare la durata del presente regolamento al regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁷ GU

* GU: inserire la data e gli estremi di pubblicazione dell'accordo interistituzionale figurante nel doc. 11838/13.

¹ GU

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1. ***Il presente regolamento istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace che fornisce, per il periodo 2014-2020, supporto diretto alla politiche esterne dell'Unione garantendo maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della prevenzione dei conflitti, della preparazione alle crisi, della risposta alle crisi e della costruzione della pace e nel far fronte a minacce globali e transregionali.***
2. L'Unione avvia misure di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, con organizzazioni regionali e internazionali e con altri attori statali e ***della società civile*** secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. ***Ai fini del presente regolamento, gli attori della società civile includono le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone, i gruppi d'iniziativa locali e le associazioni professionali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne. Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento altri organismi o attori non elencati nel presente paragrafo.***

4. **■** *Gli obiettivi* specifici del presente regolamento sono:
- a) in una situazione di crisi o al delinarsi di una crisi, contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche *e delle azioni esterne* dell'Unione *in conformità dell'articolo 21 del TUE*;
 - b) *contribuire a* prevenire i conflitti *e ad* assicurare *la capacità e* la preparazione per far fronte a situazioni di pre- e post-crisi e costruire la pace *e*
 - c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali *alla pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità*.

Articolo 2

Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione

1. La Commissione garantisce che le misure adottate *ai sensi* del presente regolamento siano coerenti con il quadro strategico globale definito dall'Unione per *i paesi* partner in questione, in particolare con gli obiettivi *delle misure* di cui al paragrafo 2, e con altre pertinenti misure dell'Unione.
2. Le misure adottate *ai sensi* del presente regolamento possono essere complementari e devono essere coerenti con le misure adottate in forza del titolo V del *TUE e della parte quinta del TFUE*. *Le misure adottate ai sensi del presente regolamento tengono debitamente conto dei pareri del Parlamento europeo*.

3. L'assistenza dell'Unione prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito ■ degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, è dispensata solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere data con tali strumenti *ed è pianificata e attuata in modo tale da mantenere, se applicabile, la continuità delle azioni previste nell'ambito di detti strumenti.*
4. *Se possibile, vengono incluse, anche nella programmazione, le seguenti problematiche trasversali:*
- a) *la promozione della democrazia e del buon governo;*
 - b) *i diritti umani e il diritto umanitario, compresi i diritti del bambino e i diritti delle popolazioni autoctone;*
 - c) *la non discriminazione;*
 - d) *la parità di genere e l'emancipazione femminile;*
 - e) *la prevenzione dei conflitti e*
 - f) *i cambiamenti climatici.*
5. Le attività *rientranti nel campo di applicazione del* regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio¹ e *della* decisione (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio² *che sono* ammesse a beneficiare dei finanziamenti *a norma di detti atti legislativi* non *sono* finanziate dal presente regolamento.

¹ *Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).*

² *Decisione (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L ...).*

6. Per migliorare l'efficacia e la **complementarità** delle misure di assistenza adottate dall'Unione e a livello nazionale e per prevenire il doppio finanziamento, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le attività **dell'Unione** e quelle degli Stati membri tanto a livello decisionale quanto a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni. **La Commissione può prendere iniziative intese a promuovere tale coordinamento. Oltre a ciò, la Commissione garantisce il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni multilaterali, regionali e subregionali e con altri donatori.**

TITOLO I bis
TIPOLOGIE DI ASSISTENZA DELL'UNIONE

Articolo 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi

o al delinarsi di situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti

1. **L'Unione fornisce** assistenza tecnica e finanziaria **per perseguire gli obiettivi** specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) **in risposta alle seguenti situazioni straordinarie e impreviste:**
- a) a situazioni di urgenza, crisi o al delinarsi di una crisi;
 - b) a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, **in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità**, oppure
 - c) a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati.

Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui l'Unione ha invocato le clausole sugli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 può riguardare i *seguenti settori*:

I

- a) il sostegno, sotto forma di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e *della società civile* per promuovere un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;
- b) *il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto*;
- c) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;
- d) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo *civile sul* sistema di sicurezza, *nonché* le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;
- e) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello stato di diritto;

- f) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;
- g) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reinserimento degli ex combattenti *e delle loro famiglie* nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;
- h) il sostegno a misure intese a attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;
- i) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento *possono coprire, fra l'altro*, l'educazione ai rischi, **l'**individuazione e la rimozione delle mine, *nonché, parallelamente*, la distruzione delle scorte;
- j) il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e relativo accesso **l'** ;
- k) il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, compresa la loro esposizione a violenze di genere, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini;
- l) il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;

- m) il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;
- n) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinarsi di una crisi, **compresa la costruzione della pace**;
- o) il sostegno a misure ■ per far fronte alle **potenziali** conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione **con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza**, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinarsi di una crisi, **comprese le iniziative di pacificazione**;
- p) il sostegno a misure volte ad incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;
- q) il sostegno a misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo **che rappresentano una minaccia per la stabilità**, e a minacce alla salute pubblica **connesse a pandemie**, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della protezione civile ■ o in aggiunta ad essa.

3. **Nelle situazioni di cui al paragrafo 1**, l'Unione può anche fornire assistenza tecnica e finanziaria non espressamente contemplata negli specifici settori di assistenza di cui al paragrafo 2. Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2, **che soddisfano tutte le seguenti condizioni**:

- a) rientrano nel campo di applicazione generale **del presente regolamento e negli obiettivi** specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a);
- b) la **loro** durata è limitata al periodo stabilito all'articolo 7, paragrafo 2; ■

- c) ■ sarebbero di norma ammissibili al finanziamento nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione o delle altre componenti del presente *regolamento* ma ■ , *a causa della necessità di rispondere rapidamente ad una determinata situazione*, devono essere adottate come misure rivolte a situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi.

Articolo 4

Assistenza per la prevenzione dei conflitti, la preparazione alle crisi e la costruzione della pace

1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire **gli obiettivi** specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b). **Tale** assistenza tecnica e finanziaria **sostiene** misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere ad esigenze pre- e post-conflitto, in stretto coordinamento con **le Nazioni Unite e altre** organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali **e della società civile** relativamente al loro impegno per:
 - a) promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del processo decisionale politico **e dell'attuazione**;
 - b) favorire **e sviluppare capacità per la creazione di** un clima di fiducia, la mediazione, **il dialogo** e la riconciliazione, con particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie emergenti;
 - c) rafforzare le capacità di **partecipazione e schieramento nelle** missioni civili di stabilizzazione;
 - d) migliorare la ripresa post-conflitto **e la ripresa** post-catastrofe **con effetti sulla situazione politica e di sicurezza**;
 - e) **frenare l'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostenere il rispetto, da parte degli interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse naturali.**
2. Le misure di cui al presente **articolo** comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi e/o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi. **Esse contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione della pace.** Le misure possono contemplare

anche l'assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

Articolo 5

Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali *e al loro delinarsi*

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire *gli obiettivi* specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) nei *seguenti* settori:

- a) minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica.

L'assistenza *sostiene* misure volte:

- i) a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, *inclusa la cibercriminalità*, e a tutte le forme di traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti.

Viene data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi *emergenti*. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali.

Le misure in questo settore pongono in particolare l'accento sul buon governo e sono conformi al diritto internazionale.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, viene data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge in linea con i più alti standard internazionali *e in conformità del diritto internazionale*, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo *violento*.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno;

- ii)* a fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche.

Le misure adottate in questo settore pongono l'accento in particolare sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze;

- iii)* a garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;

■

- iv)* a far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza;

- b)* attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione ad essi.

L'assistenza *sostiene* misure volte:

- i)* alla promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa; ■
- ii)* al potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;

- iii) a favore*, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, la creazione di infrastrutture civili e i pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;
- iv)* al rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna) ;
- v)* allo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale;
- vi)* allo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica .

■

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

Articolo 6

Quadro generale ■

■ L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento di esecuzione comune e tramite i seguenti documenti di programmazione e le seguenti misure di esecuzione finanziaria:

■

- a) misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori;
- b) documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali;
- c) programmi d'azione annuali, singole misure *e misure speciali*;
- d) *misure di sostegno*.

Articolo 7

Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori

1. L'assistenza dell'Unione di cui all'articolo 3 è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.
2. La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria **■ nelle situazioni ■** di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3. *Una siffatta misura può avere una durata massima di 18 mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a un massimo di 30 mesi, nel caso di intralci obiettivi e imprevisi alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.*

Nel caso di crisi o conflitti protratti, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, *la cui durata non può superare 18 mesi.*

La durata complessiva della misura di assistenza straordinaria di cui al primo comma e della misura di assistenza straordinaria di cui al secondo comma non supera 36 mesi.

3. Se il costo di una misura di assistenza straordinaria è superiore a **20 000 000** EUR essa è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione comune.

4. Secondo la procedura *d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune*, la Commissione può adottare programmi di intervento transitori per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per un'efficace attuazione delle politiche di cooperazione esterna dell'Unione. I programmi di intervento transitori si basano su misure di assistenza straordinaria.
5. Prima di adottare o *prorogare* misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a **20 000 000** EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa ugualmente il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio al riguardo.
-
6. Quanto prima possibile dopo l'adozione di *una misura* di assistenza straordinaria, e in ogni caso entro *tre* mesi dalla *sua* adozione, la Commissione trasmette una relazione *al Parlamento europeo e al Consiglio* fornendo una descrizione generale della natura, *del contesto e della motivazione delle misure adottate, compresa la loro complementarità alla risposta dell'Unione, sia in corso che programmata*.
7. La Commissione informa ■ *debitamente e tempestivamente* il Parlamento europeo in merito alla programmazione *e all'attuazione* dell'assistenza dell'Unione *ai sensi dell'articolo 3, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti e informa il Parlamento europeo anche in caso di modifiche o proroghe sostanziali*.
-

Articolo 8

Documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali

1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati *e sono* in linea con la finalità *generale*, il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e le politiche dell'Unione.
2. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici applicano i principi di efficacia degli aiuti, *quali* partenariato, coordinamento *e, ove applicabile*, armonizzazione. A tal fine i documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di programmazione approvati o adottati nel quadro di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione. In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione *o*, eventualmente, gli Stati membri coinvolti **■** *e i paesi* o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali onde garantire che *i paesi* o le regioni interessate acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo *di programmazione*. In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e i suoi Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione.
3. Ogni documento di strategia tematico è accompagnato da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati previsti, *gli indicatori di risultato* e il calendario dell'assistenza dell'Unione. *Il programma* indicativo pluriennale fissa le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun programma tenendo conto delle esigenze e delle difficoltà specifiche dei paesi o delle regioni partner interessati. Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate sotto forma di forbice di valori.
4. La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3,

del regolamento di esecuzione comune. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo la strategia o la relativa programmazione.

5. La procedura d'esame di cui al paragrafo 4 non si applica a modifiche non sostanziali *o adeguamenti tecnici* dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali consistenti in **riassegnazioni** dei fondi all'interno delle assegnazioni indicative per settore prioritario, incrementi o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale *non superiori* al 20% *ma fino a un massimo di 10 milioni di EUR*, purché *tali modifiche* non incidano sui settori e gli obiettivi prioritari definiti in tali documenti. In tali casi, gli adeguamenti sono comunicati *con la massima rapidità* al Parlamento europeo *e ai rappresentanti degli Stati membri all'interno del comitato di cui all'articolo 11*.
6. Per la modifica dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune qualora, per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, sia richiesta una pronta risposta da parte dell'Unione.
7. *Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento di esecuzione comune (UE n .../...) tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni della stessa.*

Articolo 9

Società civile

In sede di preparazione, programmazione, attuazione e monitoraggio delle misure ai sensi del presente regolamento, si agisce, ove possibile e appropriato, in consultazione con la società civile.

Articolo 10
Diritti umani

1. *La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata siano attuate in conformità del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario.*

2. *In conformità del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, vengono elaborati orientamenti operativi per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e attuazione delle misure di assistenza per la lotta al terrorismo adottate ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, e il rispetto del giusto processo, in particolare la presunzione di innocenza, il processo equo e i diritti della difesa. Una chiara dimensione "diritti umani" è presente anche nelle misure in materia di sicurezza informatica e di lotta alla cybercriminalità.*

3. *La Commissione sorveglia attentamente l'attuazione delle misure di cui al presente articolo al fine di garantire la conformità con gli obblighi in materia di diritti umani e integra informazioni al riguardo nelle sue relazioni periodiche.*

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI



Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da **un** comitato ("**Comitato dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace**"). **Esso** è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Articolo 12

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE ■, **in particolare l'articolo 9.**

Articolo 13

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 è **fissata a** ■ 2 338 719 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati ■ **dal Parlamento europeo e dal Consiglio** entro i limiti del quadro finanziario **pluriennale.**
3. Nel periodo 2014-2020 almeno **70** punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3, **e 9 punti percentuali per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4.**

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il █ giorno █ della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio *2014 al 31 dicembre 2020*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

STATEMENT BY THE COMMISSION ON THE STRATEGIC DIALOGUE WITH THE EUROPEAN PARLIAMENT¹

On the basis of Article 14 TEU, the Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament prior to the programming of [add the name of the corresponding ENI, DCI, IPA II, EIDHR, ISP, PI Regulation] and after initial consultation of its relevant beneficiaries, where appropriate. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with indicative allocations foreseen per country/region, and, within a country/region, priorities, possible results and indicative allocations foreseen per priority for geographic programmes, as well as the choice of assistance modalities*. The Commission will present to the Parliament the relevant available documents on programming with thematic priorities, possible results, choice of assistance modalities*, and financial allocations for such priorities foreseen in thematic programmes. The Commission will take into account the position expressed by the European Parliament on the matter.

The Commission will conduct a strategic dialogue with the European Parliament in preparing the Mid Term Review and before any substantial revision of the programming documents during the period of validity of this Regulation.

The Commission, if invited by the European Parliament, will explain where Parliament's observations have been taken into consideration in the programming documents and any other follow-up given to the strategic dialogue.

¹ The Commission will be represented at the responsible Commissioner level

* Where applicable

20.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità
(COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

Relatore per parere: Cristian Dan Preda

BREVE MOTIVAZIONE

Lo strumento per la stabilità (IfS), istituito nel 2007, ha rappresentato un'importante innovazione nel miglioramento della capacità dell'UE di rispondere alla crisi e da allora ha affrontato efficacemente il nesso tra sicurezza e sviluppo, dimostrando di essere uno strumento strategico e aumentando la capacità di azione dell'UE in situazioni di crisi.

Il tempo di reazione dell'Unione europea nel rispondere alle situazioni di crisi è ora di otto settimane circa e finanziamenti possono essere forniti per misure che durano fino a 18 mesi. La componente a lungo termine dell'IfS consente inoltre all'UE di rispondere a specifiche minacce globali e transregionali potenzialmente destabilizzanti e di contribuire al rafforzamento della capacità delle organizzazioni internazionali, regionali e di altre organizzazioni di rispondere a situazioni di pre e post crisi.

Esiste tuttavia ancora un margine di miglioramento. La proposta della Commissione va accolta con favore, nella misura in cui cerca di mantenere le caratteristiche principali dell'IfS, semplificando nel contempo le sue disposizioni per migliorare la flessibilità specifica di questo strumento.

Altrettanto positivo è il progetto di bilancio pari a 2 828 900 000 euro assegnato all'IfS nel prossimo QFP, un incremento del 42%, nonostante resti da vedere se questo aumento sarà sufficiente. I recenti avvenimenti connessi alla primavera araba hanno dimostrato che l'Unione europea non dispone ancora di strumenti efficaci a breve e medio termine per porre fine ai conflitti e ridurre la violenza durante le fasi di transizione immediata. Se esiste davvero la volontà politica di rendere l'IfS uno strumento efficace, il suo futuro finanziamento dovrebbe essere sostanzialmente potenziato.

La proposta della Commissione riserva un minimo del 65% per l'assistenza in risposta a

situazioni di crisi reali o potenziali al fine di prevenire i conflitti. Visto che l'attuale dotazione per le azioni di cui all'articolo 3 è pari al 73% circa, essa potrebbe indicare un cambiamento di approccio alla componente a lungo termine guadagnando importanza in termini relativi. Tuttavia, occorre precisare che alle azioni di cui all'articolo 4 dovrebbe essere destinato almeno il 20% dei finanziamenti disponibili per l'IfS.

È inoltre importante rafforzare gli aspetti relativi al collegamento tra aiuto, ricostruzione e sviluppo (CARS) in alcune delle disposizioni e aumentare la coerenza complessiva del nuovo testo giuridico, includendo disposizioni speciali relative ai programmi d'azione annuali nonché misure speciali. La revisione in corso per semplificare il funzionamento dell'IfS non dovrebbe essere effettuata a scapito della chiarezza dei tipi di misure di esecuzione che possono essere adottate. È altresì preferibile avere disposizioni specifiche sulla valutazione delle misure adottate in base all'IfS. Andrebbero inoltre chiariti gli indicatori di prestazione per i vari tipi di assistenza. Infine, anche se l'IfS è diventato uno strumento maturo, l'inclusione di una clausola di revisione sembra giustificata e potrebbe essere usata per migliorare la coerenza tra gli interventi degli Stati membri e dell'UE.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo sono tra i principali obiettivi dell'azione esterna dell'Unione definita all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Le crisi e i conflitti che si verificano in ogni parte del mondo e altri fattori, quali il terrorismo, la criminalità organizzata, i cambiamenti climatici, le sfide e minacce alla sicurezza informatica e le catastrofi naturali costituiscono un rischio per la stabilità e la sicurezza globali. Per affrontare questi problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari specifici strumenti e risorse finanziari che siano complementari con gli

Emendamento

(2) Preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale, aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo **e favorire lo sviluppo ambientale, economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo primario di eradicare la povertà**, sono tra i **principi e i** principali obiettivi dell'azione esterna dell'Unione definita all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Le crisi e i conflitti che si verificano in ogni parte del mondo e altri fattori, quali il terrorismo, la criminalità organizzata, i cambiamenti climatici, le sfide e minacce alla sicurezza informatica e le catastrofi naturali costituiscono un rischio per la stabilità e la

aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine.

sicurezza globali. Per affrontare questi problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari specifici strumenti e risorse finanziari che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è stato adottato per permettere all'Unione di fornire una risposta coerente e integrata alle situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi, per far fronte a specifiche minacce alla sicurezza di portata transregionale e potenziare la preparazione alle crisi. Il presente regolamento mira a introdurre uno strumento riveduto che, giovandosi dell'esperienza maturata con lo strumento precedente, garantisca maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della prevenzione dei conflitti e della risposta alle crisi, della preparazione alle crisi e della costruzione della pace, e nel far fronte alle minacce alla sicurezza, anche quelle poste dal clima.

Emendamento

(3) Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è stato adottato per permettere all'Unione di fornire una risposta coerente e integrata alle situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi, per far fronte a specifiche minacce alla sicurezza di portata transregionale e potenziare la preparazione alle crisi. Il presente regolamento mira a introdurre uno strumento riveduto che, giovandosi dell'esperienza maturata con lo strumento precedente, garantisca maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della prevenzione dei conflitti e della risposta alle crisi, della preparazione alle crisi e della costruzione della pace, e nel far fronte alle minacce alla sicurezza, anche quelle poste dal clima, ***attraverso azioni e misure per promuovere la resilienza delle popolazioni alle calamità naturali.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le conclusioni del Consiglio su sicurezza e sviluppo (come anche le conclusioni del Consiglio sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità) sottolineano che il nesso tra sviluppo e

Emendamento

(6) Le conclusioni del Consiglio su sicurezza e sviluppo (come anche le conclusioni del Consiglio sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità) sottolineano che il nesso tra sviluppo e

sicurezza deve informare le strategie e le politiche dell'UE per contribuire alla coerenza dell'azione esterna dell'UE. Più specificamente, il Consiglio ha concluso che i lavori futuri in materia di sicurezza e sviluppo debbano includere implicazioni di sicurezza e sviluppo dei cambiamenti climatici nonché questioni ambientali e relative alla gestione delle risorse naturali e alla migrazione.

sicurezza deve informare le strategie e le politiche dell'UE per contribuire alla coerenza *delle politiche al servizio dello sviluppo (CPS), quale sancita dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla coerenza dell'azione esterna dell'UE in generale*. Più specificamente, il Consiglio ha concluso che i lavori futuri in materia di sicurezza e sviluppo debbano includere implicazioni di sicurezza e sviluppo dei cambiamenti climatici nonché questioni ambientali e relative alla gestione delle risorse naturali e alla migrazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La dichiarazione sul "Consenso europeo in materia di sviluppo"¹, adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione il 22 novembre 2005 e rispetto alla quale il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha espresso compiacimento, indica che la Comunità, nel quadro delle rispettive competenze delle proprie istituzioni, svilupperà un approccio di prevenzione globale in materia di fragilità degli Stati, di conflitto, di catastrofi naturali e di altri tipi di crisi, obiettivo al quale il presente regolamento dovrebbe contribuire.

¹ *GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) prevenire i conflitti, assicurare la preparazione per far fronte a situazioni di pre e post crisi e costruire la pace;

Emendamento

b) prevenire i conflitti, assicurare la **capacità e** la preparazione per far fronte a situazioni di pre e post crisi e costruire la pace;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali, tra cui i cambiamenti climatici, che hanno un effetto destabilizzante.

Emendamento

c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali, tra cui i cambiamenti climatici, che hanno un effetto **potenzialmente** destabilizzante, **anche sviluppando la capacità degli attori locali.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione garantisce che le misure adottate in forza del presente regolamento siano coerenti con il quadro strategico globale definito dall'Unione per il paese partner in questione, in particolare con gli obiettivi degli strumenti di cui al paragrafo 2, e con altre pertinenti misure dell'Unione.

Emendamento

1. La Commissione garantisce che le misure adottate in forza del presente regolamento siano coerenti con il quadro strategico globale definito dall'Unione per il paese partner in questione, in particolare con gli obiettivi degli strumenti di cui al paragrafo 2, e con altre pertinenti misure **e obiettivi** dell'Unione, **specialmente la CPS, quale sancita dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 **può** riguardare i settori specificati all'allegato I. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dalla percentuale di progetti adottati entro tre mesi dal definirsi del contesto di crisi.

Emendamento

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 **riguarda** i settori specificati all'allegato I. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dalla percentuale di progetti adottati entro tre mesi dal definirsi del contesto di crisi.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 **può riguardare** i settori specificati all'allegato II. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dal grado di rafforzamento della capacità dei beneficiari di prevenire i conflitti, far fronte a situazioni di pre e post conflitto e costruire la pace.

Emendamento

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 **riguarda** i settori specificati all'allegato II. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dal grado di rafforzamento della capacità dei beneficiari di prevenire i conflitti, far fronte a situazioni di pre e post conflitto e costruire la pace.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

I. L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento di esecuzione comune e tramite i seguenti documenti di programmazione e le seguenti misure di esecuzione finanziaria:

Emendamento

L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento di esecuzione comune e tramite i seguenti documenti di programmazione e le seguenti misure di esecuzione finanziaria:

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo in merito alla programmazione dell'assistenza dell'Unione di cui **all'articolo 3**.

Emendamento

8. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo in merito alla programmazione dell'assistenza dell'Unione di cui **agli articoli 3, 4 e 5**.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati in linea con la finalità, il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e gli orientamenti politici generali dell'Unione.

Emendamento

1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati in linea con la finalità, il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e gli orientamenti politici generali dell'Unione **nonché con le esigenze del paese o delle regioni partner interessati**.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici applicano i principi di efficacia degli aiuti: partenariato, coordinamento e armonizzazione. A tal fine, i documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di

Emendamento

2. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici applicano i principi di efficacia degli aiuti: partenariato, coordinamento e armonizzazione. A tal fine, i documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di

programmazione approvati o adottati nel quadro di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione. In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione, e eventualmente gli Stati membri coinvolti, e il paese o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali onde garantire che il paese o le regioni interessati acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo. In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e i suoi Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione.

programmazione approvati o adottati nel quadro di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione. In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione, ed eventualmente gli Stati membri coinvolti **e gli altri donatori**, e il paese o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali onde garantire che il paese o le regioni interessati acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo. In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e i suoi Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo la strategia o la relativa programmazione.

Emendamento

4. La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune **e in consultazione, se del caso, con il paese o le regioni partner interessati**. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo la strategia o la relativa programmazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Programmi d'azione annuali

1. I programmi d'azione annuali indicano le misure da adottare sulla base dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 8.

2. I programmi d'azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo della dotazione finanziaria. Essi contengono una descrizione sintetica delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario indicativo di attuazione. Essi includono, ove opportuno, i risultati dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'assistenza fornita in precedenza. Gli obiettivi sono misurabili.

3. I programmi d'azione annuali ed eventuali revisioni o estensioni degli stessi sono adottati in conformità delle norme e delle procedure di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 ter

Misure speciali

1. In deroga agli articoli 7, 8 e 8 bis, in

caso di necessità, circostanze o impegni imprevisti e debitamente motivati, la Commissione può adottare misure speciali non previste nelle misure di assistenza straordinaria e nei programmi di intervento transitori di cui all'articolo 7, nei documenti di strategia tematici e nei programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 8 o nei programmi d'azione annuali di cui all'articolo 8 bis.

2. Le misure speciali specificano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione utilizzate e l'importo complessivo della dotazione finanziaria. Esse contengono inoltre una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario indicativo di attuazione.

3. Le misure speciali sono adottate in conformità delle norme e delle procedure di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione comune.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 quater

Valutazione

1. La Commissione valuta periodicamente i risultati e l'efficienza delle politiche e dei programmi nonché l'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, al fine di accertare se gli obiettivi siano stati raggiunti e di poter elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future, come previsto dall'articolo 12 del regolamento di esecuzione comune.

2. Nel contesto di tali valutazioni la Commissione si concentra, in particolare, sull'operativizzazione e l'affinamento ulteriori degli indicatori di prestazione di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 2

Testo della Commissione

Nel periodo 2014-2020 almeno 65 punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3.

Emendamento

Nel periodo 2014-2020 almeno 65 punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3 **e almeno 20 punti percentuali per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4.**

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Relazione

Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare lo stato di esecuzione del presente regolamento nei primi quattro anni, all'occorrenza con una proposta di modifiche al presente regolamento.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 14 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 **fino al 31 dicembre 2020**.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Allegato I – lettera e

Testo della Commissione

e) il sostegno **a** misure necessarie per **avviare** il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e **ad altre misure volte a rilanciare** l'economia, **a creare** occupazione e **garantire le** condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

Emendamento

e) il sostegno **alle** misure necessarie per il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici **e** delle attività economiche **nonché a favore** della capacità produttiva di base, e del rilancio dell'economia, **della creazione** di occupazione e **dell'instaurazione delle** condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile, **come pure a favore del mantenimento di un'assistenza sanitaria e di un sistema di istruzione accessibili**;

Emendamento 22

Proposta di regolamento Allegato I – lettera j

Testo della Commissione

j) il sostegno a misure volte ad assicurare che, **in situazioni di crisi e di conflitto, siano** adeguatamente **soddisfatte le** esigenze specifiche di donne e bambini, compresa l'esposizione a violenze di genere;

Emendamento

j) il sostegno a misure volte ad assicurare che **si risponda immediatamente e** adeguatamente **alle** esigenze specifiche di donne e bambini **in situazioni di crisi e di conflitto**, compresa l'esposizione a violenze di genere;

Emendamento 23

Proposta di regolamento Allegato II – alinea

Testo della Commissione

L'assistenza tecnica e finanziaria di cui all'articolo 4 **può sostenere** misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner a prevenire i conflitti, a costruire la pace e a rispondere ad esigenze pre e post conflitto, in stretto coordinamento con organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e non statali relativamente al loro impegno per:

Emendamento

L'assistenza tecnica e finanziaria di cui all'articolo 4 **sostiene** misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner a prevenire i conflitti, a costruire la pace e a rispondere ad esigenze pre e post conflitto, in stretto coordinamento con organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e non statali relativamente al loro impegno per:

Emendamento 24

Proposta di regolamento Allegato III – punto 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

L'assistenza **può sostenere** misure volte:

Emendamento

L'assistenza **sostiene** misure volte:

Emendamento 25

Proposta di regolamento Allegato III – punto 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

L'assistenza **può sostenere** misure volte:

Emendamento

L'assistenza **sostiene** misure volte:

PROCEDURA

| | |
|--|---|
| Titolo | Istituzione di uno strumento di stabilità |
| Riferimenti | COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | AFET 17.1.2012 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | DEVE 17.1.2012 |
| Relatore per parere Nomina | Cristian Dan Preda 14.2.2012 |
| Esame in commissione | 14.5.2012 |
| Approvazione | 19.6.2012 |
| Esito della votazione finale | +: 25 -: 0 0: 1 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanocchi |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner, Csaba Őry, Patrizia Toia |
| Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Ioan Enciu, Gabriele Zimmer |

21.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità
(COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

Relatore per parere: Damien Abad

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali, tra cui i cambiamenti climatici, che hanno un effetto destabilizzante.

Emendamento

c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali, tra cui i cambiamenti climatici, che hanno un effetto destabilizzante, **e garantire la preparazione per affrontare situazioni di pre e post-crisi.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Allegato I – lettera c

Testo della Commissione

c) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente, e relativi ordinamenti giuridici nazionali e locali, di un sistema giudiziario indipendente, del buon governo, dell'ordine pubblico, ***anche in termini di cooperazione tecnica non militare per rafforzare il controllo civile generale e sorvegliare il sistema di sicurezza, comprese le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di polizia attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e altri traffici illeciti;***

Emendamento

c) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente, e relativi ordinamenti giuridici nazionali e locali, di un sistema giudiziario indipendente, del buon governo, dell'ordine pubblico;

Motivazione

Oltre alle misure di assistenza giuridica e legislativa di cui all'allegato III, lo strumento dovrebbe consentire l'istituzione di una procedura rapida per il sostegno alla cooperazione e il sostegno tecnico per il controllo alle frontiere, onde contrastare ogni tipo di traffico in grado di provocare crisi o conflitti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Allegato I – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il sostegno, anche in termini di cooperazione tecnica, alle autorità giudiziarie e doganali attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e a tutte le forme di traffici illeciti, compresa la tratta degli esseri umani, così come il sostegno alla cooperazione regionale su questioni concernenti i

controlli doganali;

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera e

Testo della Commissione

e) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

Emendamento

e) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva **e commerciale** di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, **a mantenere e in particolare** a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera m

Testo della Commissione

m) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinarsi di una crisi;

Emendamento

m) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione **sostenibile e** trasparente, in una situazione di crisi o al delinarsi di una crisi;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 2

Testo della Commissione

Le misure di cui al presente punto

Emendamento

Le misure di cui al presente punto

comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi e/o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi. Le misure possono contemplare anche assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi e/o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, ***il sostegno alla raccolta, all'analisi e all'uso di informazioni e dati macroeconomici per anticipare o individuare situazioni di crisi,*** la formazione e la fornitura di servizi. Le misure possono contemplare anche assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

Motivazione

È opportuno che la raccolta e l'analisi di dati concernenti, ad esempio, i prezzi delle materie prime, l'inflazione, le esportazioni o le importazioni di merci o prodotti sensibili siano ammesse a beneficiare del sostegno dello strumento per la stabilità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo II – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda l'assistenza relativa agli sforzi per arginare i conflitti finanziati da movimenti armati o loro alleati attraverso il commercio di minerali grezzi, viene prestata un'attenzione particolare al sostegno alle autorità legittime affinché queste possano contrastare tale pratica e rispettare il sistema di certificazione del processo di Kimberley, segnatamente per quanto concerne l'esecuzione di efficaci controlli nazionali sulla produzione e il commercio di diamanti grezzi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Allegato III – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e altri traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti.

Emendamento

a) a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e altri traffici illeciti, ***compresa la tratta degli esseri umani***, e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Allegato III – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) affrontare il problema dell'accesso limitato o insufficiente alle materie prime e ai beni di prima necessità, che in ultima analisi potrebbe minacciare la sostenibilità delle attività socio-economiche;

Motivazione

Il presente obiettivo, in parte coperto dalla lettera m) dell'allegato I, va menzionato anche come obiettivo di stabilizzazione di lungo periodo come definito negli articoli 4 e 5 del regolamento.

PROCEDURA

| | |
|--|---|
| Titolo | Istituzione di uno strumento di stabilità |
| Riferimenti | COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | AFET 17.1.2012 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | INTA 17.1.2012 |
| Relatore per parere Nomina | Damien Abad 27.3.2012 |
| Esame in commissione | 30.5.2012 |
| Approvazione | 21.6.2012 |
| Esito della votazione finale | +: 24 -: 4 0: 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, John Attard-Montalto, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Harlem Désir, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Amelia Andersdotter, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Elisabeth Köstinger, Marietje Schaake, Konrad Szymański, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain |
| Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Richard Ashworth, Françoise Castex, Philip Claeys, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo |

22.6.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità
(COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

Relatore per parere: María Muñoz De Urquiza

BREVE MOTIVAZIONE

Breve sintesi della proposta

L'articolo 21 del TUE sancisce la centralità del mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti e del rafforzamento della sicurezza internazionale per l'azione esterna dell'UE. Lo strumento per la stabilità (IfS), che costituisce un punto nevralgico per la risposta e la preparazione alle crisi nonché per uno sviluppo delle capacità a lungo termine, risulta pertanto uno strumento necessario al conseguimento di tali obiettivi, sanciti nella lettera del trattato.

L>IfS mira a rispondere a necessità che non sono e non possono essere affrontate nell'ambito degli altri strumenti di azione esterna, prefiggendosi di prestare assistenza al fine di:

- fornire una risposta urgente alle crisi, al di là dell'assistenza umanitaria;
- risolvere i problemi globali o transregionali al di là del campo di applicazione di strumenti geografici o tematici specifici;
- coprire le aree non incluse negli strumenti legati agli APS;
- intraprendere iniziative che comprendano attività non specifiche in funzione del paese.

Lo strumento per la stabilità riveste particolare importanza a livello dell'Unione, in quanto l'UE ha dato prova di un elevato livello di credibilità e neutralità tra gli attori internazionali, grazie a cui gode di un buon vantaggio competitivo per intervenire in molte zone di conflitto.

Aspetti di bilancio

La Commissione propone di assegnare al programma 2 510 milioni di euro (a prezzi costanti 2011) per gli anni 2014-2020. Tale assegnazione costituirebbe un aumento del 47% in termini reali rispetto ai fondi attribuiti allo strumento tra il 2007 e il 2013 (1 710 milioni di euro, a prezzi costanti 2011). A titolo di paragone, l'aumento complessivo dei fondi della rubrica 4 è

pari a circa il 23,20%. Occorre tuttavia tenere presente che l'aumento proposto per lo strumento in esame è in un certo senso artificiale, dato che nel periodo 2007-2013 i fondi sono stati ripetutamente prelevati dallo strumento per la stabilità per finanziare altre priorità politiche, quali lo strumento alimentare per i paesi in via di sviluppo (bilancio 2009) o la nuova politica di vicinato a seguito della Primavera araba (bilanci 2011, 2012 e 2013). In realtà, l'importo di riferimento originariamente concordato nel 2006-2007 per lo strumento per la stabilità equivaleva a 2 062 milioni di euro (a prezzi correnti).

Nel presente parere il relatore desidera porre l'accento sulla necessità di assicurare ai beneficiari un accesso ai finanziamenti semplificato e più flessibile. La proposta della Commissione rappresenta di per sé un progresso nella direzione giusta, in quanto istituisce nuove procedure decisionali armonizzate, semplificate e flessibili, conformemente al regolamento finanziario, consente un effetto ottimizzato degli strumenti finanziari, migliorando la compatibilità e l'utilizzo degli effetti di leva, introduce procedure decisionali flessibili grazie al ricorso agli atti delegati e assicura la complementarità tra l'assistenza dell'UE e quella degli Stati membri.

La proposta contiene tuttavia alcune lacune, a cui il relatore intende ovviare attraverso gli emendamenti proposti. Il relatore desidera insistere non solo sulla coordinazione tra l'assistenza fornita dall'UE e quella fornita dagli Stati membri, ma anche sulla coordinazione e sulla coerenza degli aiuti rispetto ai donatori internazionali, locali e regionali. Occorre inoltre assicurare maggiore flessibilità per quanto concerne i fondi inutilizzati e garantire che il Parlamento svolga un ruolo adeguato per quanto concerne la preparazione delle misure di assistenza straordinaria, l'assistenza per la prevenzione dei conflitti, le situazioni di crisi e la lotta alle minacce globali e transregionali.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo su una proposta di regolamento che stabilisce il

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹; ribadisce che nel prossimo QFP è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; sfida il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a definire con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici possono essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione presenta necessità finanziarie crescenti, dall'altro le risorse disponibili a tal fine sono limitate dalla realtà

Emendamento

(10) Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione presenta necessità finanziarie crescenti, dall'altro le risorse disponibili a tal fine sono limitate dalla realtà

economica e finanziaria dell'Unione. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare nel modo più efficiente le risorse disponibili, in particolare avvalendosi di strumenti finanziari con effetto di leva. Tale effetto viene potenziato offrendo la possibilità di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.

economica e finanziaria dell'Unione. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare nel modo più efficiente le risorse disponibili, in particolare avvalendosi di strumenti finanziari con effetto di leva, ***senza tuttavia compromettere l'utilizzo corretto ed equo delle risorse dell'Unione.*** Tale effetto viene potenziato offrendo la possibilità di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari ***in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee***¹.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento, assicurando nel contempo un uso ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento e vigilare affinché sia attuato in modo quanto più possibile semplice ed efficace,

assicurando nel contempo la certezza giuridica e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 quater) L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere organica e coerente con l'attuazione degli altri strumenti di azione esterna e coordinata con gli aiuti bilaterali forniti dagli Stati membri, dagli attori regionali e locali come pure dalle organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe assicurare l'assenza di sovrapposizioni e la trasparenza dei finanziamenti, come tra le azioni e gli strumenti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'assistenza tecnica e finanziaria dell'Unione, volta a realizzare le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), può essere fornita in risposta a situazioni di urgenza, crisi o al delinearsi di una crisi, a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui oppure a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati. Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui

1. L'assistenza tecnica e finanziaria dell'Unione, volta a realizzare le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), può essere fornita in risposta a situazioni di urgenza, crisi o al delinearsi di una crisi, a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui oppure a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati. Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui

l'Unione ha invocato gli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.

l'Unione ha invocato gli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi. ***Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati con tempestività e regolarità in merito alle misure di assistenza straordinaria, anche in relazione agli importi finanziari previsti, prima dell'adozione di qualsiasi decisione al riguardo.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in materia di prevenzione dei conflitti, preparazione alle crisi e costruzione della pace.

Emendamento

1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in materia di prevenzione dei conflitti, preparazione alle crisi e costruzione della pace. ***Il Parlamento europeo e il Consiglio sono regolarmente consultati in merito alle misure proposte, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 5 – comma unico

Testo della Commissione

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), nei settori specificati all'allegato III. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dal grado di allineamento con le pertinenti politiche dell'Unione in materia di sicurezza esterna, compresa la dimensione esterna della

Emendamento

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), nei settori specificati all'allegato III. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dal grado di allineamento con le pertinenti politiche dell'Unione in materia di sicurezza esterna, compresa la dimensione esterna della sicurezza interna. ***Il Parlamento europeo e***

sicurezza interna.

il Consiglio sono informati con tempestività e regolarità in merito alle misure proposte, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Prima di adottare o di rinnovare misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a 30 000 000 EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa ugualmente il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, nella programmazione e nella successiva attuazione di tali misure la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio a riguardo.

Emendamento

5. Prima di adottare o di rinnovare misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a 30 000 000 EUR, la Commissione informa **il Parlamento europeo e** il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa ugualmente **il Parlamento europeo e** il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, nella programmazione e nella successiva attuazione di tali misure la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio a riguardo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. **Tuttavia**, in situazioni eccezionali di urgenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a 3 000 000 EUR **senza informarne** preventivamente il Consiglio.

Emendamento

6. In situazioni eccezionali di urgenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a 3 000 000 EUR **informando** preventivamente **il Parlamento e** il Consiglio **mediante procedura scritta**.

PROCEDURA

| | |
|--|---|
| Titolo | Istituzione di uno strumento di stabilità |
| Riferimenti | COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | AFET 17.1.2012 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | BUDG 17.1.2012 |
| Relatore per parere Nomina | María Muñoz De Urquiza 6.2.2012 |
| Esame in commissione | 21.3.2012 |
| Approvazione | 20.6.2012 |
| Esito della votazione finale | +: 33 –: 2 0: 2 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, George Lyon, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Alexander Alvaro, Franziska Katharina Brantner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñoz De Urquiza, Georgios Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan |
| Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz |

PROCEDURA

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Titolo | Istituzione di uno strumento di stabilità | | |
| Riferimenti | COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD) | | |
| Presentazione della proposta al PE | 7.12.2011 | | |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | AFET 17.1.2012 | | |
| Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula | DEVE 17.1.2012 | INTA 17.1.2012 | BUDG 17.1.2012 |
| Relatore(i) Nomina | Reinhard Bütikofer 5.10.2011 | | |
| Relatore(i) sostituito(i) | Franziska Katharina Brantner | | |
| Esame in commissione | 10.7.2012 | | |
| Approvazione | 5.12.2013 | | |
| Esito della votazione finale | +: -: 0: | 47 2 0 | |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Elmar Brok, Jerzy Buzek, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, María Muñoz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Marek Siwiec, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala | | |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Marije Cornelissen, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Doris Pack, Ivo Vajgl, Paweł Zalewski | | |
| Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Hiltrud Breyer | | |
| Deposito | 6.12.2013 | | |